

XVIII legislatura

A.S. 1385:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019"

Marzo 2020
n. 130



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1385: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019"». NL130, marzo 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articoli da 1 a 4 del disegno di legge.....	1
Accordo.....	2
Articoli da 1 a 8	2
Articolo 9 (<i>Imprese associate</i>)	4
Articolo 10 (<i>Dividendi</i>)	6
Articolo 11 (<i>Interessi</i>)	7
Articolo 12 (<i>Canoni</i>)	9
Articolo 13 (<i>Utili di capitale</i>).....	10
Articolo 14 (<i>Professioni indipendenti</i>).....	11
Articolo 15 (<i>lavoro subordinato</i>)	12
Articolo 16 (<i>Compensi degli amministratori</i>)	13
Articolo 17 (<i>Artisti e sportivi</i>)	13
Articolo 18 (<i>Pensioni</i>)	14
Articolo 19 (<i>Funzioni pubbliche</i>)	14
Articolo 20 (<i>Studenti</i>).....	15
Articolo 21 (<i>Insegnanti e ricercatori</i>)	15
Articolo 22.....	16
Articoli da 23 a 26	16
Articolo 27 (<i>Scambio di informazioni</i>).....	17
Articoli da 28 a 30	17

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Il **disegno di legge A.S. 1385**, all'**articolo 1**, autorizza la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

L'**articolo 2** reca l'ordine di esecuzione del medesimo Accordo.

L'**articolo 3** indica l'onere finanziario derivante dalla sua attuazione, quantificato in 10.353.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020¹. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia ed delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT annessa al provvedimento di ratifica certifica la previsione di maggiori oneri, sotto forma di minore gettito, che vengono quantificati limitatamente agli articoli 10 – per il nuovo regime di tassazione dei dividendi – all'articolo 11 – per il nuovo regime della tassazione degli interessi e all'articolo 12 – quanto alla modifica del regime di tassazione dei canoni –, per un onere complessivo che è valutato in 10.353.000 di euro annui a decorrere dal 2020. A tal fine, evidenzia altresì che, solo nell'ipotesi che lo scambio degli strumenti di ratifica tra gli Stati avesse avuto luogo nel corso del 2019, gli effetti di cassa per l'erario sarebbero decorsi già a partire dal 2020.

Al riguardo, posto che la norma stabilisce che alla copertura degli oneri contemplati nelle norme contenute nell'accordo in esame, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, andrebbe predisposto l'aggiornamento del dispositivo di copertura, con riferimento alla dotazione dei fondi speciali di parte corrente attualmente prevista nel bilancio con riferimento al triennio 2020/2022.

In proposito, andrebbero comunque richieste conferme in merito all'esistenza delle disponibilità anche a valere degli accantonamenti del fondo speciale per il nuovo triennio, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi legislativi eventualmente già programmati.

Infine, tenuto conto di quanto evidenziato dalla stessa RT in relazione all'articolo 2, a ragione dello slittamento al 2020 nell'approvazione della ratifica dell'accordo,

¹ Nell'ipotesi, chiarisce la relazione tecnica, che lo scambio degli strumenti di ratifica avvenga nel corso del 2019.

andrebbe altresì confermato che gli effetti di cassa per l'erario conseguenti all'entrata in vigore del medesimo accordo, si produrranno solo a partire dall'anno 2021.

L'**articolo 4**, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Si rammenta che la [legge 31 ottobre 1989, n. 376](#) reca la ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Cina per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986.

La relazione illustrativa al disegno di legge in commento afferma che le disposizioni dell'Accordo del 2019 ricalcano gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale e intendono fornire un valido strumento per gli operatori economici italiani presenti in Cina, ponendoli in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti di altri Paesi.

Le **convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni** mirano ad evitare che il medesimo presupposto del tributo² sia soggetto a tassazione in diversi Stati. La maggior parte delle convenzioni fiscali bilaterali ha assunto a **modello** la [Convenzione](#) tipo elaborata nel 1963, e più volte aggiornata, nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)³. Un Commentario ne illustra i contenuti e funge da base per l'interpretazione degli articoli della Convenzione tipo. Il modello non è vincolante, non costituisce una fonte del diritto internazionale e pone una serie di raccomandazioni dalle quali le singole convenzioni si possono discostare. La versione del modello OCSE pubblicata il 18 dicembre 2017 recepisce, tra l'altro, alcune indicazioni del [progetto BEPS](#) (*Base Erosion and Profit Shifting*) il quale, in ambito OCSE/G20, ha elaborato diverse strategie di contrasto ai fenomeni di spostamento di profitti verso giurisdizioni con tassazione bassa o inesistente (*profit shifting*) e di abbattimento della base imponibile attraverso pratiche elusive (*base erosion*). Un ulteriore modello di riferimento sull'eliminazione delle doppie imposizioni è stato elaborato in ambito ONU. Come rilevato nella sua parte introduttiva, il [modello ONU](#) persegue finalità simili e presenta diversi punti di contatto con il modello OCSE⁴.

ACCORDO

Qui di seguito si illustra sinteticamente il **contenuto dell'Accordo**, con particolare riferimento agli articoli potenzialmente suscettibili di dar luogo ad effetti finanziari e per i quali è stata predisposta la relazione tecnica. Si tratta degli articoli da 9 a 13, 15, 17, 18, 20 e 21.

L'Accordo si compone di 30 articoli e di un Protocollo.

Articoli da 1 a 8

L'Accordo trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Si stabilisce, inoltre, che un reddito riconducibile ad una *partnership* (entità, strumento o accordo), "fiscalmente trasparente" secondo la legislazione di uno dei

² L'atto o la circostanza di fatto al verificarsi dei quali il tributo è dovuto; esso viene indicato anche come «fatto imponibile», «oggetto dell'imposta» o «fatto generatore».

³ OECD (2019), Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version), OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/g2g972ee-en>.

⁴ Per gli aspetti di carattere generale inerenti le convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni, si veda il dossier di inizio della XVIII legislatura [n. 58](#), p. 93, curato dal Servizio del bilancio del Senato e dal Servizio del bilancio dello Stato della Camera dei deputati.

due Stati contraenti⁵, è considerato quale reddito di persona residente di uno Stato, solamente nella misura in cui la legislazione di detto Stato così, almeno in parte, lo qualifichi (**articolo 1 – soggetti**).

L'Accordo si applica all'imposizione sui redditi (**articolo 2 – imposte considerate**), in particolare – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte identiche o di natura analoga che verranno eventualmente istituite da una Parte contraente in data successiva alla firma dell'Accordo.

L'**articolo 3 (definizioni generali)** reca le definizioni di carattere generale, rinviando alla legislazione nazionale per quanto non esplicitamente definito dall'Accordo.

L'**articolo 4 (residente)** reca la definizione di residenza, l'**articolo 5 (Stabile organizzazione)** quella di stabile organizzazione⁶.

L'**articolo 6 (redditi immobiliari)** disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari mentre il regime di imponibilità degli utili delle imprese è oggetto dell'**articolo 7 (Utili delle imprese)**. Nello specifico, l'**articolo 7** dispone che per gli utili di impresa il diritto esclusivo di tassazione è attribuito allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui essa svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tal caso sarà lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione a poter tassare i redditi da questa realizzati sul proprio territorio. Ulteriori disposizioni del medesimo articolo, insieme al **paragrafo 1 del Protocollo**, dispongono in ordine ai criteri da seguire nella determinazione degli utili della stabile organizzazione. L'**articolo 8 (Trasporto internazionale)** prevede che gli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Esso si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un *pool*, ad un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

La RT, in premessa precisa che le considerazioni e le valutazioni sono state condotte sulla base di dati ed informazioni desumibili, per l'anno di imposta 2017, dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770 e al modello certificazione unica (CU). Non considera specificamente gli articoli da 1 a 8 dell'Accordo.

Al riguardo, con riferimento agli articoli 6 e 7 considerato che gli stessi ripropongono le disposizioni dell'Accordo già vigente, non si hanno osservazioni da formulare, per quanto di competenza.

⁵ L'espressione "fiscalmente trasparente" secondo la legislazione fiscale di uno Stato fa riferimento – secondo il [Commentario all'art. 1](#) della Convenzione OCSE – alle situazioni in cui il reddito di una partnership non sia assoggettato a tassazione – in tutto o in parte – nel medesimo Stato. Essa non è quindi da considerarsi ivi residente. Si segnala che tale disposizione dell'Accordo (di nuova introduzione rispetto all'Accordo Italia-Cina del 1986) riprende in maniera testuale quanto previsto dall'art. 1, par. 2, della Convenzione OCSE.

⁶ Tale articolo riprende i contenuti della Convenzione tipo dell'OCSE, con alcune integrazioni tratte dal modello ONU, riguardanti la definizione di cantieri, progetti di costruzione, di assemblaggio, o installazione (con le relative attività di supervisione) e la definizione di prestazione di servizi. Tali entità integrano i presupposti di una stabile organizzazione, qualora le attività ivi svolte si protraggano per oltre dodici mesi (art. 5, par. 3, lett. a), dell'Accordo che riprende la corrispondente disposizione dell'art. 5 del modello ONU).

Articolo 9 **(Imprese associate)**

L'**articolo 9** disciplina i criteri di carattere generale in ordine all'imponibilità degli utili di imprese associate, con specifico riguardo a trasferimenti commerciali o finanziari tra le stesse. Vi si prevede la rettifica degli utili ad esse attribuiti in caso di scostamento da quanto sarebbe stato realizzato mediante accordi tra società indipendenti (par. 1)⁷. A tale riguardo, il par. 2 stabilisce che se in sede di rettifica uno Stato include tra gli utili di un'impresa, e conseguentemente assoggetta a tassazione, utili di altra impresa già tassati dall'altro Stato contraente (doppia imposizione), il primo Stato provvede alla rettifica dell'importo dell'imposta. Si prevede che gli aggiustamenti degli importi dell'imposta – applicata sugli utili realizzati da tali soggetti – nascenti dagli accordi sottoscritti dalle imprese di Stati diversi dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 dell'Accordo in argomento.

La RT non ascrive alla norma effetti di gettito. Essa osserva, inoltre, come il presente articolo – che riprende quanto previsto dalla corrispondente disposizione del modello OCSE – sia in linea con la normativa nazionale in materia di prezzi di trasferimento infragruppo (*transfer pricing*) dettata dall'art. 59 del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale ha novellato l'art. 110 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e introdotto l'art. 31-*quater* del D.P.R. n. 600 del 1973. Quanto alle norme nazionali richiamate dalla RT, in sintesi si ricorda che, nella determinazione delle componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato con cui vi è un rapporto di controllo, si prevede l'applicazione del criterio della determinazione del prezzo secondo condizioni ed ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, qualora da ciò ne derivi un aumento del reddito (art. 110, comma 7, TUIR). Lo stesso criterio (art. 31-*quater* del D.P.R. n. 600 del 1973) trova applicazione anche nel caso di diminuzione del reddito, ma solo qualora ricorrano le condizioni ivi espressamente previste. Si prevede, tra l'altro, che la rettifica in diminuzione possa essere effettuata anche a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Qualora ne ricorrano i presupposti, il contribuente avrà facoltà di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli. Le condizioni suddette risultano effettivamente più ampie rispetto a quelle previgenti che ammettevano le variazioni in diminuzione del reddito solo nel caso di procedure amichevoli tra Stati (di cui all'art. 26 dell'Accordo).

Al riguardo si osserva che l'articolo in esame, relativo alle imprese associate, affronta la delicata questione dei prezzi di trasferimento⁸ (*inter-company*) tra aziende

⁷ La fattispecie si riconduce ai vincoli – a cui sono soggette le aziende nelle loro relazioni commerciali o finanziarie – che condizionano le scelte delle aziende stesse le quali, in mancanza di accordi, avrebbero potuto agire diversamente, generando, per l'appunto, degli utili che a causa di detti condizionamenti di fatto non sono stati conseguiti.

⁸ C.d. *transfer pricing*.

controllate e controllanti. In via generale, si rappresenta che la disciplina dei prezzi di trasferimento è rivolta alla protezione della base imponibile nazionale al fine di evitarne l'erosione attuata mediante convenienti determinazioni che si sostanziano in spostamenti di "prezzi" tra soggetti che operano in paesi diversi. L'obiettivo della disciplina è quindi quello di assicurare la corretta ripartizione della base imponibile tra Stati differenti nelle predette fattispecie. Nello specifico ambito si rammenta – come peraltro ricordato anche nella relazione tecnica annessa al presente disegno di legge – che il nuovo comma 7 dell'articolo 110 del TUIR⁹, come modificato dall'articolo 59 del DL n. 50 del 2017, ha eliminato – per la determinazione dei prezzi di trasferimento – il previgente riferimento al valore normale¹⁰ ed ha introdotto il riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito, in ottemperanza a quanto enunciato nel modello OCSE¹¹ di convenzione contro le doppie imposizioni¹².

Inoltre, la RT ricorda che il base all'articolo 31-*quater* del DPR n. 600 del 1973 le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate anche al di fuori dell'istaurarsi di una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni di cui all'articolo 26 dell'Accordo in esame.

Tenuto conto della complessità della normativa, del *trend* in crescita delle relazioni commerciali tra i due Paesi sottoscrittori del presente Accordo, nonché della problematicità di poter definire *a priori* specifiche modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate – si richiama l'attenzione sulla difficoltà di riscontro dell'assunto di invarianza di gettito ipotizzata in RT in quanto la definizione delle rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali, con la finalità di effettuare variazioni d'imposta, sono demandate a procedure amministrativo-finanziarie successive all'esame dell'Accordo e definibili caso per caso. Inoltre è la stessa RT a sottolineare la inevitabile genericità dei criteri contenuti nell'articolo in commento, con conseguenti riflessi in ordine alla verifica dell'ipotesi di invarianza di gettito. Sul punto si rende quindi necessario acquisire maggiori informazioni circa i possibili riflessi finanziari derivanti dal presente articolo nonché l'esplicitazione dei dati fiscali utilizzati per la

⁹ L'ultimo periodo del comma 7 in argomento prevede che: “*con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, possono essere dettagliate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le Linee Guida per l'applicazione della disciplina in esame*”; nel merito è intervenuto il D.M. 14 maggio 2018.

¹⁰ Nei casi di imprese associate in cui è presente una società non residente nel territorio dello Stato.

¹¹ Nell'articolo 9 del modello OCSE.

¹² Tra i principi per l'applicazione dell'articolo 110 del TUIR, vi è la selezione del metodo di calcolo più appropriato sulla base delle caratteristiche economiche dell'operazione, dell'affidabilità delle informazioni disponibili e della comparabilità delle operazioni oggetto di confronto (articolo 4 del citato D.M. 14/05/2018). Ne consegue che, se il metodo scelto dal contribuente rispetta i requisiti di affidabilità, l'Amministrazione finanziaria sarà tenuta ad applicare, per valutare la corrispondenza dei prezzi fissati al principio della libera concorrenza, lo stesso metodo adottato dal contribuente, qualora sia stato selezionato e applicato in modo “affidabile”. Con tale modifica il ministero si è conformato alle linee guida OCSE.

definizione della citata neutralità (tratti dai modelli di dichiarazione di imposta per l'anno 2017).

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano la tassazione dei redditi da capitale. In relazione a tali redditi le disposizioni in esame stabiliscono, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente.

Articolo 10 (Dividendi)

L'**articolo 10** concerne la tassazione dei dividendi¹³ corrisposti da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato, disponendo che gli stessi siano tassati nel territorio di residenza del beneficiario (par. 1). È tuttavia consentito – ai sensi del par. 2 del medesimo articolo – allo Stato di provenienza dei dividendi di prelevare un'imposta, di natura facoltativa, a condizione che il soggetto che percepisce i dividendi ne sia anche il beneficiario effettivo¹⁴. L'aliquota applicata alla ritenuta nello Stato di provenienza deve rispettare i limiti espressamente previsti, pari:

- al 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno del pagamento del dividendo¹⁵;
- al 10% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Tuttavia, le suddette disposizioni non si applicano nel caso in cui il soggetto beneficiario dei dividendi eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, attività industriale o commerciale, attraverso una stabile organizzazione, o una professione indipendente con base fissa, quando la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. La norma rinvia, in tali casi, agli articoli 7 e 14 dell'Accordo. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società¹⁶ né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

La RT osserva che la disciplina sulla tassazione concorrente dei dividendi innova quanto previsto dal vigente Accordo del 1986, ove si fissa l'aliquota non superiore al

¹³ "(...) il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice" (art. 10, par. 3).

¹⁴ La nozione di "beneficiario effettivo" è trattata nel Commentario OCSE all'art. 10 (par. 12 e seguenti). Peraltro il par. 12.4 del Commentario chiarisce che le disposizioni dell'art. 10, par. 2, del modello, sulla tassazione concorrente dei dividendi, non si applicano automaticamente nei casi di individuazione del beneficiario effettivo. Inoltre, anche in presenza di beneficiario effettivo, la disposizione in esame può essere disapplicata in caso di abusi. Considerazioni di tenore analogo inerenti l'individuazione del beneficiario effettivo e l'applicabilità delle disposizioni convenzionali sono svolte anche in relazione a quanto previsto sui dividendi e sulle royalties, rispettivamente, dagli articoli 11 e 12 del modello.

¹⁵ Nel computo del periodo non si tiene conto di variazioni nella proprietà risultanti da una riorganizzazione societaria della società che detiene azioni o paga il dividendo.

¹⁶ A meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato.

10% applicabile ai dividendi pagati da società italiane a soggetti residenti in Cina. Tale innovazione, legata all'introduzione in taluni casi dell'aliquota al 5%, comporta, quindi, una perdita di gettito. Dall'analisi dei dati rilevati sul Modello 770 emergono somme riconducibili alla corresponsione di utili pari a 203,8 milioni di euro nel 2017, assoggettata ad aliquota del 10%. Poiché, a quanto si apprende dalla RT, dalle informazioni disponibili non c'è possibilità di individuare i casi di applicabilità dell'aliquota più bassa, viene prudenzialmente stimata una perdita di gettito pari a 10,2 milioni, derivante dall'applicazione dell'aliquota del 5% all'ammontare complessivo delle somme relative ai dividendi (e non solo quelle effettivamente assoggettabili ad aliquota del 5%).

Al riguardo, si evidenzia che la stima sembra acquisire una connotazione prudenziale dovuta al fatto che ipotizza che tutti i dividendi siano tassati all'aliquota più favorevole del 5%. Tuttavia, andrebbe valutata l'opportunità di acquisire informazioni e dati in merito all'impatto finanziario associabile al disposto contenuto nel paragrafo 5 dell'articolo in esame in base al quale è prevista l'esclusione della tassazione sui dividendi pagati dalla società¹⁷ – qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente – con la conseguenza che tale fattispecie potrebbe di fatto amplificare gli effetti di minor gettito rivenienti dalla disposizione in commento.

Articolo 11 **(Interessi)**

L'**articolo 11**, relativo alla tassazione degli interessi, dispone che tali redditi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente (beneficiario effettivo) dell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato della fonte, se il beneficiario effettivo è residente dell'altro Stato contraente. L'imposta in tal caso applicata non potrà eccedere i seguenti limiti:

- l'8% dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un'istituzione finanziaria, in relazione ad un prestito destinato a finanziare progetti di investimento per un periodo non inferiore ai tre anni;
- il 10% dell'ammontare lordo in tutti gli altri casi.

Dopo aver indicato (al par. 3) le fattispecie nelle quali gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato¹⁸, l'Accordo stabilisce (par. 6) che il regime sopra descritto (di cui ai paragrafi 1 e 2) non si applichi nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato (dal quale provengono gli interessi) un'attività per mezzo di una stabile organizzazione o

¹⁷ A meno che tali dividendi siano pagati ad un residente dell'altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate nell'altro Stato.

¹⁸ Escludendo in tal modo la tassazione concorrente. Il par. 2 del Protocollo chiarisce che sono esenti gli interessi pagati, quali beneficiari effettivi, a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), SACE e SIMEST, per la parte italiana. Inoltre, gli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un soggetto (beneficiario effettivo) residente in Cina, sono esenti da imposta italiana quando l'emittente sia la Banca d'Italia, la CDP, SACE o SIMEST (art. 11, par. 4, dell'Accordo).

mediante una base fissa ivi situata. Per tali casi si fa rinvio al regime indicato, rispettivamente, all'articolo 7 oppure all'articolo 14.

La RT osserva che la disciplina sulla tassazione concorrente degli interessi innova quanto previsto dal vigente Accordo del 1986 sulle doppie imposizioni, ove si prevede l'aliquota del 10% applicabile agli interessi pagati da società italiane a soggetti residenti in Cina. Tale innovazione, legata all'introduzione in taluni casi dell'aliquota all'8%, comporta, quindi, una perdita di gettito. Dall'analisi dei dati rilevati sul Modello 770 emergono somme riconducibili alla fattispecie in esame pari a 7 milioni di euro nel 2017, assoggettata ad aliquota del 10%. Poiché, a quanto si apprende dalla RT, dalle informazioni disponibili non c'è possibilità di individuare i casi di applicazione dell'aliquota più bassa, viene prudenzialmente stimata una perdita di gettito pari a 140.000 euro, derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'8% all'ammontare complessivo delle somme risultanti dai dati rilevati (e non solo quelle effettivamente assoggettabili all'aliquota dell'8%).

Al riguardo si osserva che l'articolo in esame si presenta complesso in relazione ai diversi ambiti applicativi potendosi configurare differenti fattispecie le cui conseguenze finanziarie potrebbero non essere univoche; in via generale si rappresenta che la RT non fornisce alcuna indicazione in merito alla tipologia di interessi risultanti dai modelli 770, anno di imposta 2017, quadro SF.

In particolare, molteplici sono le forme di esclusione dalla tassazione concorrente (stabilita nell'8% o nel 10% a seconda del soggetto percettore) che possono riassumersi, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, in ragione della natura pubblico-istituzionale del soggetto erogatore degli interessi (Governo dello Stato) o del soggetto percettore di detti redditi (Governo dell'altro Stato o sua suddivisione politica o ente locale, Banca centrale dell'altro Stato, oppure ente pubblico, etc.); inoltre, secondo quanto previsto nel paragrafo 4 del presente articolo, è disposta la medesima esclusione anche in caso di erogazione di interessi, a favore di soggetti residenti in Cina, da parte della Banca d'Italia, della Cassa depositi e Prestiti (CDP), dell'istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST). Tali tipologie di redditi per interessi potrebbero riguardare in gran parte quelli derivanti dal finanziamento del debito pubblico (Italiano o Cinese, ma è verosimile supporre che gli effetti finanziari della disposizione possano riguardare per lo più il pagamento di interessi sul debito pubblico italiano); in tal caso, in ottica prudenziale, andrebbe ipotizzato un possibile effetto sostituzione in relazione all'avvicendamento nel tempo di soggetti finanziatori residenti in Italia, comunitari o esteri, con soggetti finanziatori cinesi che per effetto del contenuto dei commi 3 e 4 si troverebbero a non dover corrispondere alcuna tassazione all'erario italiano a fronte, invece, del vigente regime fiscale che prevede il pagamento dell'imposta sostitutiva su interessi da titoli di Stato del 12,5%. Si chiede pertanto di verificare se il possibile

effetto di sostituzione qui illustrato possa generare conseguenze finanziarie negative in termini di gettito, non stimate in RT.

Ulteriore approfondimento andrebbe svolto con riferimento al paragrafo 8 il quale sembra assoggettare ad imposizione concorrente solo la parte di interessi che eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di particolari relazioni esistenti tra loro; in particolare, in assenza di informazioni in RT in merito alla tipologia di redditi da interessi utilizzati per la stima dell'onere, si chiede di specificare se tale norma possa generare effetti finanziari negativi aggiuntivi, rispetto a quelli quantificati.

Articolo 12 (*Canoni*)

L'**articolo 12**, riferito ai canoni¹⁹, specifica che essi sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia, è prevista la tassazione anche da parte dello Stato di provenienza di tali redditi ma, se l'effettivo beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente, l'aliquota massima di ritenuta nello Stato della fonte non può eccedere:

- il 10% dell'ammontare "rettificato" dei canoni (pari al 50% dell'ammontare lordo) in caso di uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
- il 10% dell'ammontare lordo dei canoni negli altri casi.

Anche in tale fattispecie trovano espressa considerazione e disciplina i casi in cui il beneficiario effettivo dei canoni eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni una attività industriale o commerciale o una professione indipendente, mediante, rispettivamente, stabile organizzazione o base fissa. Si prevede inoltre al par. 6 che qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore ed il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni in esame si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascun Stato contraente tenuto conto delle disposizioni dell'Accordo.

La RT osserva che la disciplina sulla tassazione concorrente dei canoni innova quanto previsto dal vigente Accordo del 1986 sulle doppie imposizioni, il quale prevede già l'aliquota del 10% applicabile alle *royalties* pagate da società italiane a soggetti residenti in Cina. L'innovazione, legata alla possibilità di applicare la medesima aliquota ad un ammontare "rettificato" pari al 50% dell'ammontare lordo, comporterebbe, quindi, una perdita di gettito. Dall'analisi dei dati rilevati sul Modello 770, gli "importi di ritenute" riconducibili a *royalties* percepite da residenti in Cina relative a concessioni in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche,

¹⁹ Il termine «canoni» (o *royalties*) designa: i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, dei brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche (art. 12, par. 3, lett. a) e b), dell'Accordo).

assoggettate – secondo quanto afferma la RT – ad aliquota del 30%, risultano pari a 44.000 euro nel 2017. Considerando l'ammontare rettificato pari al 50% assoggettato ad aliquota del 10%, la RT stima una perdita di gettito pari a 13.000 euro.

Al riguardo si osserva che la RT stima effetti di minor gettito pari a circa 13.000 euro per la sola tipologia di canoni derivanti dall'uso o dalla concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche per le quali è prevista dal presente Accordo la tassazione concorrente del 10% calcolata sull'ammontare rettificato dei canoni mentre nulla stima in termini di gettito in merito alla tassazione su canoni derivanti da opere letterarie, artistiche o scientifiche per le quali l'aliquota prevista dal presente accordo non modifica il vigente regime fiscale. Detto ciò si rappresenta che la quantificazione proposta non sembra tener conto dei possibili effetti di sostituzione che potrebbero derivare da ipotizzabili trasferimenti di produzioni da aziende domestiche verso aziende estere cinesi; la qual cosa potrebbe determinare un incremento nel pagamento delle *royalties* in esame a fronte però di una diminuzione di gettito dovuto ad una riduzione del reddito delle imprese italiane; sul punto si consideri che il nuovo Accordo potrebbe presentarsi conveniente per le aziende cinesi, rispetto al vigente regime fiscale, e tale considerazione si ripropone anche per le imprese domestiche che, nell'ottica della opportunità fiscale, potrebbero valutare convenienti possibili trasferimenti di produzione. Sarebbe pertanto opportuno acquisire ulteriori informazioni in quanto la perdita di gettito stimata appare davvero di minima portata rispetto ad una possibile evoluzione futura del mercato derivante dai rapporti tra Italia e Cina.

Ulteriore approfondimento andrebbe fatto in merito ai possibili effetti finanziari di gettito derivanti dall'applicazione del paragrafo 6 che sembra prevedere una parziale esenzione dall'imposizione in argomento nel caso di canoni pagati nell'ambito di particolari relazioni esistenti tra il debitore ed il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone.

Infine, non appare chiaro il procedimento che ha condotto a quantificare in 13.000 euro la perdita di gettito.

Articolo 13 **(Utili di capitale)**

L'**articolo 13**, in materia di utili di capitale (*capital gains*), prevede che:

- se si tratta di plusvalenze relative a beni cui è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo, la tassazione avviene nel Paese in cui questi sono situati (**par. 1**);
- se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti all'attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o alla base fissa per l'esercizio di una professione, l'imposizione avviene nel Paese in cui sono situati i soggetti (**par. 2**);

- per le plusvalenze relative a navi o a aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, la tassazione avviene esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa (**par. 3**);
- nel caso di plusvalenze relative ad azioni di un'impresa derivanti per più del 50 per cento, del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili, l'imposizione è nel Paese in cui questi ultimi sono situati (**par. 4**);
- nel caso di plusvalenze relative ad azioni di un'impresa residente in uno Stato contraente, il soggetto (residente nell'altro Stato) che abbia alienato tali azioni ed abbia detenuto, in qualsiasi momento dei dodici mesi precedenti l'alienazione, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale della società, è soggetto ad imposizione nel proprio Stato di residenza (**par. 5**);
- in tutti gli altri casi, la tassazione avviene solo nello Stato di residenza del soggetto che aliena il bene (**par. 6**).

La RT riassume i principali contenuti dell'articolo in esame e, non ascrive effetti di gettito alla norma, sulla base delle elaborazioni riferite all'anno d'imposta 2017, rilevando, in sede di descrizione della norma, elementi di novità rispetto alla disciplina vigente, in particolare riguardo alla fattispecie contemplata dal par. 5.

Al riguardo si osserva che la RT, senza fornire dati od informazioni, afferma che la variazione più significativa rispetto alla vigente Convenzione è riferita alle plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni e partecipazioni di una società residente dell'altro Stato contraente che, per un periodo di 12 mesi precedenti all'alienazione, abbia detenuto una partecipazione del 25% o più nel capitale della società; tuttavia, la RT a tale modifica, sulla base dell'elaborazione relativa ai dati riferiti all'anno d'imposta 2017, non ascrive variazioni di gettito. Nel merito si osserva che in mancanza di opportuni riscontri non è possibile verificare l'affermata neutralità finanziaria.

Nel silenzio della RT e avuto riguardo alla portata normativa dell'articolato, si chiede di specificare se il contenuto del comma 4, relativo all'alienazione di azioni e partecipazioni che hanno derivato più del 50% del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, possa generare variazioni di natura finanziaria. Infatti, la norma generale prevede che i redditi derivanti dalla vendita di beni immobili sono tassati nello Stato in cui insiste l'immobile stesso, mentre la disposizione in parola sembra escludere l'imposizione nel paese in cui è situato l'immobile nei casi di alienazione di azioni e partecipazioni che hanno derivato meno del 50% del proprio valore da beni immobili situati nello Stato.

Si chiede pertanto di chiarire se la normativa vigente in materia differisce da quanto predisposto con l'Accordo in parola e, conseguentemente, se dalle risultanze dei dati delle dichiarazioni utilizzate in RT derivino variazioni finanziarie in termini di gettito.

Articolo 14 ***(Professioni indipendenti)***

Riguardo ai redditi della persona fisica che esercita una professione indipendente, l'**articolo 14** dispone la tassazione nello Stato di residenza. Sono tuttavia previsti taluni casi di tassazione concorrente in relazione ai seguenti casi:

- redditi direttamente riconducibili all'eventuale base fissa detenuta dalla persona nell'altro Stato ovvero
- redditi derivanti dalle attività svolte nell'altro Stato (e solamente da quelle) quando la persona fisica soggiorni per più di 183 giorni in un periodo di dodici mesi, che inizi o termini nell'anno fiscale di riferimento.

La RT non esamina tale articolo.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 15 **(lavoro subordinato)**

L'**articolo 15**, con riferimento ai redditi provenienti da lavoro subordinato, dispone che la loro tassazione avvenga esclusivamente nel paese di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato. Al fine di escludere l'applicazione di tale disciplina in occasione di periodi di lavoro brevi (in particolare nei casi di invio di personale all'estero da parte delle aziende) si prevede che la tassazione avvenga esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente quando ricorrano i seguenti criteri:

- il beneficiario soggiorni nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- le remunerazioni siano pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- l'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In ogni caso, i proventi da lavoro subordinato svolto su aeromobili o navi sono tassati dallo Stato dell'impresa che impiega tali mezzi nelle attività di traffico internazionale.

Infine, l'articolo in oggetto detta (**par. 4**) una disposizione volta ad evitare comportamenti elusivi, per il caso di pagamento di indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga: si prevede che per i citati redditi ricevuti da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell'altro Stato, gli stessi restino in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato.

La RT non ascrive variazioni di gettito al presente articolo, sottolineando che la norma antielusiva qui sopra ricordata è già applicata secondo la prassi consolidata. La stessa relazione chiarisce che ai soggetti che non possono essere considerati residenti in Italia (ai sensi dell'art. 2 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 ovvero ai sensi della disciplina convenzionale), l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti. Quanto ai residenti in Italia, trova comunque applicazione il principio della tassazione mondiale²⁰.

Al riguardo, nel presupposto che la condizione apposta nel comma 4 del presente articolo²¹ – relativa ai pagamenti ricevuti da un residente di uno Stato contraente

²⁰ Secondo il quale i redditi del cittadino residente sono soggetti a tassazione diretta indipendentemente dal luogo ove tali redditi siano stati prodotti.

²¹ Non prevista nella precedente formulazione della convenzione tra Italia e Cina.

percepiti in virtù di un'attività dipendente, a titolo ad esempio di indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari – sia già applicata secondo la prassi consolidata, non si hanno osservazioni da formulare circa l'invarianza di gettito stimata nella RT.

Articolo 16 ***(Compensi degli amministratori)***

Sono tassati dallo Stato di residenza della società, i compensi ricevuti dagli amministratori della medesima (**articolo 16**).

La RT non considera tale articolo.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 17 ***(Artisti e sportivi)***

Ai sensi dell'**articolo 17**, i redditi (di qualsiasi tipo) di artisti e sportivi sono, in via generale, tassati nello Stato ove viene svolta la prestazione, anche quando tali redditi sono attribuiti a persona diversa da chi svolge effettivamente le prestazioni (ad esempio una società sportiva). Si prevede, però, la tassazione da parte dello Stato di residenza quando le attività sono finanziate da fondi pubblici dello stesso o sono svolte nell'ambito di programmi di scambio culturale tra i due Governi. Tale disposizione è quindi parzialmente innovativa, in quanto la disposizione vigente menziona solamente il caso delle attività svolte nell'ambito di scambi culturali.

La RT non ascrive effetti di gettito. La relazione, dopo aver sintetizzato il contenuto della norma, segnala che la presenza di attività sportive e artistiche svolte in virtù di scambi culturali non è rilevabile dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Al riguardo si osserva che la RT, non disponendo di dati ed informazioni in merito alla circostanza prevista nel paragrafo 3 del presente articolo, per il quale i redditi percepiti da un artista o sportivo residente in uno Stato contraente per attività svolte in un altro Stato contraente sono imponibili nello Stato di residenza qualora dette attività siano finanziate interamente o principalmente con fondi pubblici dello Stato di residenza del soggetto o se dette prestazioni siano svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi dei due Stati contraenti, non ascrive effetti di gettito. Al fine di verificare la neutralità della disposizione in commento sarebbe opportuno sapere se finora si siano verificate situazioni riconducibili alla circostanza individuata dal citato paragrafo 3, al fine di comprendere le motivazioni per cui, in anagrafe tributaria, non siano disponibili informazioni in tal senso; nello specifico, infatti, la Convenzione vigente non prevede per tali redditi la specificazione, di cui al citato comma 3, relativa al finanziamento delle attività svolte interamente o principalmente con fondi pubblici. Si chiedono pertanto chiarimenti.

Articolo 18

(Pensioni)

Le pensioni, come le altre tipologie di remunerazioni legate alla cessazione di un impiego, sono tassate dallo Stato di residenza del soggetto. Tuttavia, con una disposizione innovativa della disciplina vigente, si prevede che i redditi pagati dal sistema previdenziale di uno Stato contraente – o da una sua suddivisione politica o da un ente locale – siano imponibili solo in questo Stato (**articolo 18**). Ulteriori disposizioni sulle pensioni percepite nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico sono recate dall'articolo 19, par. 2, dell'Accordo (v. *infra*).

La RT afferma che la nuova disposizione introdotta dal presente Accordo è già applicata nella prassi e pertanto non ascrive effetti di gettito alla norma.

Al riguardo si prende atto che la RT afferma che la modifica presente nella convenzione all'esame, prevista nel comma 2 dell'articolo in commento, è già applicata secondo la prassi consolidata per cui non si rilevano variazioni di gettito; tuttavia, si osserva che la vigente convenzione non prevede la condizione di cui al citato comma 2 per cui sembrerebbe verificarsi uno scollamento tra prassi amministrativo-fiscale e normativa convenzionale. Sul punto, si evidenzia che andrebbero fornite informazioni in merito alla possibile limitazione, contenuta nel comma 2, dell'imponibilità di detti redditi, da parte dello Stato di residenza del beneficiario, ai soli casi di erogazione di pensioni o altri pagamenti di natura analoga corrisposti nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico – di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale – lasciando pertanto intendere una possibile diversa imposizione nel caso di erogazione di pensioni o altri pagamenti da parte di sistemi previdenziali privati. Tale circostanza andrebbe pertanto valutata in termini di possibili effetti finanziari netti, dovuti alle diverse posizioni di residenza fiscale²² dei soggetti percettori di detti redditi.

Articolo 19

(Funzioni pubbliche)

L'**articolo 19, par. 1**, riguarda i redditi percepiti nello svolgimento di funzioni pubbliche, diversi dalle pensioni. Vi si prevede che stipendi e altri tipi di remunerazioni pagati da un Governo – o suddivisione politica o ente locale – di uno Stato contraente siano tassati soltanto in detto Stato, salvo quando la persona fisica interessata abbia nazionalità dell'altro Stato o non vi abbia preso la residenza al solo scopo di prestare tali servizi. Il **paragrafo 2** stabilisce che le pensioni (o remunerazioni di natura analoga) corrisposte nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato (o sua suddivisione o ente locale) siano imponibili solo nel medesimo Stato, salvo quando la persona fisica interessata sia residente o abbia la nazionalità dell'altro Stato.

La RT non considera il presente articolo.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

²² Cinese o italiana.

Articolo 20 **(Studenti)**

L'**articolo 20**, stabilisce che le somme percepite in relazione ad attività di studio svolte da studenti o apprendisti che si rechino in uno Stato contraente non sono soggette a tassazione in detto Stato. La disposizione si riferisce ai soggetti residenti dello Stato di partenza o che erano residenti di detto Stato immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato; si applica limitatamente alle somme percepite a fronte delle spese di mantenimento e di istruzione; si applica a condizione che i soggetti interessati si siano recati nell'altro Stato ai soli fini di studio e a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori dello Stato ove l'attività viene svolta. Tale beneficio si applica per un periodo massimo di sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo dello studente o apprendista. Tale ultima disposizione modifica il termine massimo attualmente previsto: cinque anni dalla data di inizio del periodo di istruzione o apprendistato.

La RT, pur rilevando che l'articolo reca alcune modifiche alla disciplina vigente, non vi ascrive effetti di gettito.

Al riguardo si osserva che la modifica del termine massimo di applicabilità dell'esenzione delle somme percepite per attività di studio potrebbe essere valutata in considerazione degli eventuali effetti sul gettito. Inoltre, si rappresenta che la nuova formulazione dell'articolo prevede l'introduzione della duplice condizione – finalizzata all'esclusione della imponibilità delle somme percepite dallo studente nello Stato in cui il soggetto si reca a studiare – relativa sia all'origine delle somme che devono provenire da fonti situate al di fuori dello Stato in cui il soggetto studia, sia alla limitazione a sei anni del periodo di permanenza nello Stato in cui soggiorna. Dalla ricostruzione della disposizione rispetto alla convenzione vigente, che non prevedeva limitazione alcuna, si condivide la mancanza di effetti sul gettito. Per motivi prudenziali andrebbe tuttavia effettuata una simulazione considerando che attualmente gli scambi per studio si presentano molto più frequenti tra studenti provenienti dai paesi oggetto della convenzione in esame e che tale circostanza potrebbe includere un possibile effetto di spiazzamento tra destinazioni di studio nazionali, europee, o mondiali, precedentemente più agevoli e consolidate.

Articolo 21 **(Insegnanti e ricercatori)**

Per i redditi di professori ed insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'**articolo 21** dispone l'esenzione da imposizione nel Paese presso cui sono svolte le attività di insegnamento²³. La disposizione si riferisce ai soggetti residenti dello Stato di partenza o che erano residenti di detto Stato immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato; si applica a condizione che i soggetti interessati si siano recati nell'altro Stato al solo fine di svolgere le attività in oggetto. Tale beneficio si applica per un periodo massimo di tre anni consecutivi a partire dalla data di arrivo (termine non modificato rispetto alla disciplina vigente). Il nuovo Accordo esclude le attività che non

²³ Insegnare, tenere conferenze o di effettuare ricerche presso una università, un istituto d'istruzione superiore, una scuola o un istituto di istruzione o ricerca scientifica, "ufficialmente riconosciuto dal Governo" secondo una specificazione introdotta dal presente Accordo.

sono svolte nell'interesse pubblico e che siano principalmente a beneficio privato di una o più persone determinate.

La RT, afferma che la nuova specificazione relativa all'interesse pubblico delle attività di insegnamento non comporta effetti di gettito.

Al riguardo si osserva che la condizione posta nella nuova convenzione con l'introduzione del paragrafo 2 del presente articolo implica che la tassazione dei redditi da ricerca, prevista nel paragrafo 1, non si applica nel caso in cui questa non sia nell'interesse pubblico e sia principalmente a beneficio privato di una o più persone determinate. Da tale limitazione consegue che i redditi percepiti ai sensi del paragrafo 2 rientrano nella tassazione prevista nel caso di lavoro professionale o subordinato che la convenzione in esame regola rispettivamente agli articoli 14 e 15 ed a cui si rinvia. Pertanto si condivide, a condizioni invariate, l'affermazione di mancanza di effetti sul gettito; tuttavia, anche in tal caso un approfondimento in termini di variazione delle risultanze fiscali sarebbe utile in considerazione del fatto che rispetto al passato le relazioni tra i due Paesi sono ed andranno, verosimilmente, amplificandosi potendo in tal senso generare un effetto di sostituzione rispetto agli attuali scambi nell'ambito dell'istruzione e della ricerca.

Articolo 22

L'**articolo 22 (altri redditi)** pone la regola di carattere generale secondo la quale un reddito che non sia trattato negli articoli precedenti sia tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato. Alcune fattispecie specifiche sono disciplinate nel par. 2 del medesimo articolo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che il vigente accordo sembra prevedere, per la tipologia definita "altri redditi" che non sono trattati in altri articoli dell'accordo stesso, un criterio opposto²⁴ a quello previsto nel nuovo accordo. Nel silenzio della RT sembra utile acquisire conferma circa la neutralità finanziaria della disposizione in esame.

Articoli da 23 a 26

Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede (**articolo 23 – metodi per eliminare la doppia imposizione**), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. L'**articolo 24 (diritto ai benefici)** pone una norma antiabuso²⁵. I

²⁴ Infatti così il vigente accordo recita: "gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono trattati negli articoli precedenti del presente accordo e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente".

²⁵ A tale riguardo si ricorda che l'aggiornamento 2017 della convenzione-tipo OCSE intende, tra l'altro, consolidare le misure del progetto BEPS riconducibili all'Azione n. 6 – concernente l'abuso dei trattati convenzionali per ottenere benefici in circostanze non appropriate o in situazioni differenti da quelle per le quali i benefici sono stati previsti – prevedendo disposizioni finalizzate ad impedire la concessione di

successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (**articolo 25 – non discriminazione**) e la procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (**articolo 26 -procedura amichevole**)

Articolo 27 **(Scambio di informazioni)**

L'**articolo 27** riguarda lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale.

La RT non ascrive effetti alla norma in quanto le procedure legate allo scambio di informazioni saranno effettuate con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si osserva che la clausola di invarianza finanziaria sostanzialmente evidenziata in RT non è presente nel disegno di legge di ratifica. Si suggerisce di valutare l'introduzione di detta clausola.

Articoli da 28 a 30

L'**articolo 28 (membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari)** reca il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari.

L'**articolo 29 (entrata in vigore)** dispone in ordine all'entrata in vigore dell'Accordo la cessazione degli effetti dell'Accordo del 1986 attualmente vigente. L'**articolo 30 (denuncia)** disciplina la procedura di denuncia dell'Accordo da parte degli Stati contraenti.

Il **Protocollo** è articolato in 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti riguardanti, tra l'altro: gli utili delle imprese; la tassazione degli interessi pagati a ente pubblico o ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo; i redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche; lo scambio di informazioni, quando queste riguardino procedimenti penali.

La RT non esamina le suddette disposizioni dell'Accordo.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

vantaggi derivanti dall'applicazione degli accordi quando l'obiettivo sia principalmente l'ottenimento dei benefici medesimi (c.d. *principal purpose test*).

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb 2020

[Nota di lettura n. 120](#)

A.S. 1729: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"

"

[Nota di lettura n. 127](#)

A.S. 1698: "Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente"

"

[Nota di lettura n. 121](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (**Atto del Governo n. 153**)

"

[Nota di lettura n. 122](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (**Atto del Governo n. 154**)

"

[Nota di lettura n. 123](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (**Atto del Governo n. 156**)

"

[Nota di lettura n. 124](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (**Atto del Governo n. 158**)

"

[Nota di lettura n. 125](#)

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (**Atto del Governo n. 152**)

"

[Nota di lettura n. 126](#)

Impegno a lungo termine degli azionisti e disciplina del sistema di governo societario (**Atto del Governo n. 155**)

Mar 2020

[Nota di lettura n. 129](#)

A.S. 1741: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)